

**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO**  
(Provincia di Reggio Emilia)

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO DELLA FUNZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ E AI COMPITI DI GESTIONE DEL PERSONALE.**


Rep. n. **N° 596**

\*\*\*\*\*





Il giorno 31 (trentuno) del mese di marzo dell'anno 2014, nella Sede dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, con la presente convenzione, tra i signori:

- Leonilde Montemerli, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CARPINETI**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 28.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Gianfranco Rinaldi, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CASINA**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 19.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Gianluca Marconi, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Michele Lombardi, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI TOANO**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 20.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Sara Garofani, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI VETTO**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 21.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Luigi Fiocchi, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI VILLA MINOZZO**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 22.03.2014 dichiarata immediatamente eseguibile;
- Sara Garofani, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 9 del 31.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;



**PREMESSO CHE:**

- con atto costitutivo in data 17.01.2014, repertorio nr. 594 del 20.01.2014, i comuni di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto e Villa Minozzo hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani denominata "Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano", in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 D.L. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e all'art.19 L.R. 21/2012;
- i predetti comuni aderenti all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano fanno parte del relativo ambito territoriale ottimale e lo esauriscono;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- l'art.7, co.3, della L.R. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate



dall'art.7 come modificato dalla L.R. 9/2013 che comprende quella relativa alla gestione del personale;

- ai sensi dell'art. 7, comma 3 bis, della L.R. 21/2012, come modificato dalla L.R. 9/2013, gli obblighi previsti dal comma 3 del medesimo art. 7, sono sospesi per i Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto fino al termine del procedimento legislativo di fusione in corso;
- i Comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano, Vetto e Villa Minozzo hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto con decorrenza dall'1.04.2014, ai sensi del combinato disposto dell' art..7, co.4, l.r.21/2012 e dell'art.1 l.r.23/2013;
- che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione relativa alla gestione del personale, approvando nel contempo lo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, per brevità chiamata Unione, delle funzioni relativi alla gestione del personale. L'ufficio unico del personale ne assicura l'esercizio integrale ed è incaricato in via esclusiva della gestione dei relativi procedimenti, elencati come segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Retribuzione del personale e dei collaboratori e adempimenti connessi;
- Previdenza e contributi;
- Gestione procedure selettive dall'esterno;
- Reclutamento e attivazione rapporti di lavoro subordinato;
- Rilevazione presenze e assenze del personale;
- Gestione delle vicende e sospensioni del rapporto di lavoro;
- Mobilità e sviluppo professionale;
- Procedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro;
- Supporto alle Amministrazioni nella redazione dei documenti di programmazione strategica delle risorse umane (dotazione organica, piani occupazionali, organigrammi e regolamenti in materia di personale)
- Coordinamento e verifica delle politiche assunzionali degli enti, in relazione al rispetto dei limiti di spesa del personale;
- Collaborazione con le Amministrazioni sulla contrattazione decentrata, tendente alla progressiva armonizzazione dei contratti decentrati in essere e, ricorrendone le condizioni, all'introduzione di modelli di relazioni sindacali di area vasta;
- Elaborazione di un piano formativo in forma associata e supporto alla programmazione delle attività formative.

2. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti.

3. L'ambito funzionale del conferimento verrà specificato in modo dettagliato in un progetto organizzativo iniziale e nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, approvato dalla Giunta, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

**Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON I COMUNI**

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza dal 1° aprile 2014, con la gradualità necessaria, tale da rendere completamente operativa la gestione inderogabilmente entro il 31/12/2014, secondo quanto stabilito nel progetto organizzativo di cui al comma 3 del precedente art. 1.
2. Dal 1° aprile 2014 l'Unione subentra ai Comuni, nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dei singoli enti.
3. Gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale e politica relativi alle funzioni conferite.
4. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.
5. Restano in capo agli organi dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti, quali la dotazione organica, il piano occupazionale, gli atti di autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti decentrati, i regolamenti, nonché gli atti gestionali comportanti impegno di spesa e/o accertamento di entrata, salvo che non siano assegnati all'Unione apposite risorse economiche.
6. L'Unione svolge le attività relative alla funzione conferita dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa iniziale, corrispondente a quanto indicato dalla prima ipotesi di progetto organizzativo del servizio approvato dalla Giunta, che viene adeguato nel tempo per soddisfare le esigenze degli Enti in materia e in relazione a successive adesioni di altri Soggetti.
7. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto al successivo art. 3 della presente convenzione.
8. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 5 della presente convenzione.
9. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 7 della presente convenzione.
10. L'applicazione degli istituti normativi e contrattuali, non rimessi alla contrattazione collettiva e che non richiedono una valutazione discrezionale da parte del datore di lavoro, viene determinata dall'Ufficio associato ed è direttamente applicabile nei confronti del personale dell'Unione e dei Comuni, senza necessità di ulteriori atti di adozione da parte degli Enti di appartenenza.
11. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita.

12. Allo scopo di garantire il necessario raccordo con i singoli Comuni, il Responsabile del Servizio fornisce periodicamente ai referenti comunali le informazioni in merito agli aspetti organizzativi e alle disposizioni contrattuali o normative di interesse comune.

### **Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE**

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti, secondo quanto previsto dall'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dal 1° aprile 2014 nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio competente vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

### **Art. 4 – SEDE**

1. La sede del servizio è a Castelnuovo ne' Monti, presso la Residenza municipale.

2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione dovrà essere attivo un referente per garantire il necessario raccordo tra i Comuni e il Servizio associato.

### **Art. 5 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE**

1. L'Unione provvede annualmente, di norma entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni Conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei

*fm*

costi per spese correnti e per spese di investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con trasferimenti a carico dei Comuni stessi.

2. La proposta di bilancio preventivo di servizio di cui al comma 1, dovrà essere approvata da parte dei singoli Comuni aderenti per il conseguente recepimento nella predisposizione dei relativi documenti di programmazione economico-finanziaria.

3. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.

4. L'Unione rendiconta periodicamente ed almeno al 30 giugno ed al 31 ottobre lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti. Le variazioni ai bilanci e agli assestamenti previsionali definitivi, che comportano modifiche di carattere sostanziale a quanto precedentemente concordato e coordinato con gli stessi strumenti di pianificazione finanziaria dei Comuni, devono trovare un nuovo raccordo con i Comuni conferenti prima di essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità di gestione dovranno essere tali da non creare squilibri nei bilanci dei singoli enti.

5. Per le attività del servizio sarà redatto un programma preventivo annuale corredato di tutti gli elementi sia economici che finanziari.

6. I trasferimenti statali, regionali provinciali e comunitari destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni ed allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione, qualora si riferiscano a progetti interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi, misure o investimenti già attuati dai singoli comuni conferenti all'atto del conferimento delle materie restano di competenza dei Comuni.

#### **ART. 6 – RIPARTO DELLE SPESE**

1. Le spese del Servizio sono rappresentate, come stabilito al precedente art. 5, da costi diretti e costi indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso, nonché da quelle necessarie per la gestione dei singoli progetti.


2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti aderenti in relazione al numero dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato, parametrati in servizio l'anno precedente.

La quota dei singoli Enti va versata all'Unione in rate trimestrali anticipate, fatto salvo le contestuali operazioni previste al punto successivo.

3. In sede di riparto delle spese, per i Comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti si operano compensazioni sulle somme reciprocamente dovute.

#### **ART. 7 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE**

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:



- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

#### **ART. 8 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI**

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

#### **ART. 9 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE - CONTROLLI**

1. La presente convenzione decorre dal 1° aprile 2014, avrà effettiva operatività entro il 31.12.2014 e durata di anni 5.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione al fine di coordinarla con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione, eventualmente intervenute.

**ART. 10 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI,  
SCIoglimento DELL'UNIONE**

1. Il recesso dalla presente convenzione deve essere deliberato dal Consiglio Comunale, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con il medesimo atto verranno definiti, d'intesa con l'Unione, i profili successivi, con riferimento al personale e ai beni mobili ed immobili adibiti alla gestione associata, in conformità a quanto previsto ai successivi commi.

2. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale.

La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione.

Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti alle materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente.

3. Tutti i beni immobili e mobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune.

4. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

5. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

**ART. 11 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è il responsabile esterno al trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

**ART. 12 – CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.



**ART. 13 – RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

**ART. 14 – REGISTRAZIONE**

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CARPINETI  
(Leonilde Montemerli)

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASINA  
(Gianfranco Rinaldi)

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI  
(Gianluca Marconi)

IL SINDACO DEL COMUNE DI TOANO  
(Michele Lombardi)

IL SINDACO DEL COMUNE DI VETTO  
(Sara Garofani)

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLAMINOZZO  
(Luigi Fiocchi)

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA  
DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO  
(Sara Garofani)